



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere (relatore)
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 6 febbraio 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota del giorno 10 gennaio 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Porto Mantovano ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Porto Mantovano chiede a questa Sezione di esprimere un parere in merito alla "corretta allocazione nel bilancio degli Enti Locali delle entrate derivanti dalla distribuzione di riserve di capitale da società partecipate e/o controllate e in merito alla computabilità delle medesime entrate nel saldo di finanza pubblica".

CONSIDERATO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo

soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo.

I quesiti formulati, vertendo sulla corretta allocazione nel bilancio degli Enti Locali di una categoria di entrate e sulla loro computabilità ai fini del saldo di finanza pubblica, sono riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Sussistono, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Venendo al merito della richiesta, si precisa che in sede consultiva la Sezione non esprime alcuna valutazione sulla operazione economica sottesa all'operazione di riduzione del capitale.

Primo quesito: "corretta allocazione nel bilancio degli Enti Locali delle entrate derivanti dalla distribuzione di riserve di capitale da società partecipate e/o controllate".

Più nello specifico l'ente chiede se le riserve di capitale formatesi a seguito di riduzione di capitale sociale da società partecipate o da società controllate, debbano essere contabilizzate al titolo V tipologia 5.04.00.00.000 categoria 5.04.03.00.000 piano dei conti 5.04.03.01.000 "Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate", da destinarsi al finanziamento di spesa parte capitale.

La soluzione del quesito impone di ricordare che, in linea generale, la riduzione del capitale nominale, in assenza di perdite (o, comunque, in misura superiore a quella della perdita) determina lo svincolo di una parte del patrimonio netto dalla disciplina del capitale. Più nello specifico, la parte del patrimonio netto in discorso corrisponderà *tout court* alla riduzione del capitale nominale quando detta operazione avviene in assenza di perdite oppure sarà pari alla differenza tra la riduzione e la perdita nella seconda ipotesi (ossia, nel caso di riduzione del capitale nominale in misura superiore a quella della perdita).

La riduzione del capitale nominale a sua volta, poi, potrà o essere distribuita tra i soci a titolo di "restituzione" dei conferimenti (la riduzione del capitale, quindi, è anche indice della diminuzione dell'entità complessiva del patrimonio netto) oppure potrà andare a costituire una riserva statutaria del patrimonio netto (in questo caso, quindi, anche se il capitale sociale diminuisce la consistenza complessiva del patrimonio netto rimane invariata).

Chiarite in termini generali le modalità con le quali può avvenire la riduzione del capitale nominale, nel caso di specie, l'Ente istante specifica che si è in presenza di una "riduzione" di capitale con contestuale distribuzione tra i soci. Dunque, la somma "distribuita" rappresenta una "restituzione" di conferimento da registrare tra le entrate del Titolo V e, in quanto tale, deve essere destinata al finanziamento di spesa parte capitale.

Secondo quesito: "computabilità delle medesime entrate nel saldo di finanza pubblica".

In maggior dettaglio, l'ente locale chiede se le entrate derivanti dalla distribuzione di riserve di capitale da società partecipate e/o controllate siano da considerarsi "utili ai fini del conteggio del saldo di finanza pubblica — pareggio di bilancio 2018-2019-2020 - ai sensi del comma 469 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 del 11/12/2016 n. 232 e della Legge di Bilancio 2018 del 27.12.2017 n. 205".

Il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata.

Anche la successiva legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede, all'articolo 1, comma 466, che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Come ha ricordato la circolare MEF-RGS, circolare n. 17 del 2017, «per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli: Entrate finali

- 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- 2 - Trasferimenti correnti
- 3 - Entrate extratributarie
- 4 - Entrate in c/capitale
- 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie

Spese finali

- 1 - Spese correnti
- 2 - Spese in c/capitale
- 3 - Spese per incremento di attività finanziarie».

Dunque, alla luce di quanto precede, la posta in discorso essendo registrata al Titolo V delle entrate entra nel saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali.

PQM

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – afferma che:

1. la somma distribuita tra i soci in sede di riduzione di capitale rappresenta una “restituzione” di conferimento e, in quanto tale, deve essere registrata tra le Entrate del Titolo V destinate al finanziamento di spesa parte capitale;
2. le Entrate da riduzioni di attività finanziarie devono essere computate ai fini del calcolo del saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali.

Il Relatore
(Laura De Rentiis)

Il Presidente
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
7 febbraio 2018

Il Direttore della Segreteria
(Daniela Parisini)